

Giornata europea delle lingue

26 settembre 2023

LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Nella Costituzione italiana l'articolo 2, in generale, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; tuttavia, il tema della lingua è toccato negli artt. 3 e 21, aventi rilevanza generale, e nell'art. 6, che concerne in modo specifico le minoranze linguistiche. L'art. 3 afferma pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; l'art. 21, comma 1 "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*", implica che la libertà di espressione sia un diritto di tutti; l'art. 6 inserito tra i "Principi fondamentali", recita "*La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche*", rappresenta dunque una speciale disposizione per le minoranze linguistiche, una tutela attiva.

Cosa si intende per *minoranze linguistiche*?

Si intendono gruppi di popolazione che parlano una lingua materna diversa da quella di una maggioranza: quest'ultima si identifica in generale coi parlanti che hanno come lingua materna la lingua ufficiale dello Stato di cui sono cittadini.

La Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 15 del 1996 si rileva che "*tale principio ... è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62*

del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie».

Nella sentenza n. 170 del 2010 la Corte afferma che, «in definitiva, la norma di cui all'art. 6 Cost. finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di “principi fondamentali”, dal semplice argomento della *sedes materiae* – una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”».

Perché l'indicazione costituzionale si traducesse efficacemente occorre l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»), cui fece seguito il Regolamento di attuazione, entrato in vigore nel 2001 e destinato in particolare a disciplinare le modalità di delimitazione dell'ambito territoriale di tutela e le misure da assumere in ambito scolastico, nella pubblica amministrazione e nei mezzi di comunicazione

La legge 15 dicembre 1999, n. 482 introduce nell'ordinamento una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La legge n. 482 del 1999 delimita un perimetro 'a numero chiuso' di minoranze linguistiche, oggetto della tutela in essa prevista in base al loro storico radicamento.

Sono raggruppamenti linguistici: **Arbëreshe / Albanesi** (presenti in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, a seguito di migrazioni svoltesi tra la metà del XV secolo, dopo la conquista da parte ottomana di Costantinopoli del 1453, e la metà del XVIII secolo);

Catalani (presenti ad Alghero, dal XIV secolo dopo che Pietro IV d’Aragona, sconfitta la flotta genovese, deportò o mise in fuga gli abitanti sardi e genovesi, favorendo una massiccia migrazione di persone provenienti dalla Catalogna); **Croati** (per effetto di migrazioni del XVI secolo, come per gli albanesi originate dall’avanzata balcanica degli Ottomani, ed oggi concentrati nei Comuni di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise); **Ellenofoni** (in Calabria, come grecanico, e in Puglia, soprattutto nel Salento, come grika); **Francofoni** (nelle sue varianti: il *patois* o arpitano, parlato dai franco-provenzali che vivono nella Valle d’Aosta e in vallate piemontesi in provincia di Torino, contigue al territorio vallesano (Svizzera) e savoiaro (Francia) - e rinvenibile anche nei Comuni pugliesi, in provincia di Foggia, di Faeto e Celle San Vito, la cui popolazione discende da una immigrazione databile al XIII o XIV secolo; l’occitano, o lingua d’oc o provenzale, presente in valli del Piemonte, tra Torino e Cuneo, nella provincia di Imperia ed in quella di Cosenza, nel Comune qui di Guardia piemontese, ove affluirono superstiti delle

persecuzioni delle colonie valdesi di Bobbio Pellice); **Friulani** (secondo alcune ipotesi per effetto della romanizzazione dei Carni, popolazione del gruppo celtico anticamente abitante quei territori); **Germanofoni** (anche in tal caso con plurime varianti: i Carinziani, dopo la colonizzazione bavarese dell’arco alpino dei secoli X-XIII, con idioma simile a quelli di là del crinale delle Alpi Carniche, parlato in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, nelle *insulae* linguistiche di Sauris e Timau, o al confine con l’Austria e la Slovenia nella Val Canal, o in Veneto, nel Comune di Sappada; i **Cimbri**, presenti in Trentino, a Folgaria, Lavarone e Luserna, o nei cosiddetti Sette Comuni dell’altopiano di Asiago, e nella Lessinia, in provincia di Verona; i **Mocheni**, comunità insediatasi nella valle del torrente Fèrsina; i **Tedeschi**, presenti nel Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo, nel quale risiede il gruppo linguistico tedesco, che è quello maggioritario nella provincia di Bolzano; i **Walser**, discendenti da pastori e contadini alemanni che nell’VIII secolo risalirono l’Oberland bernese per stabilirsi nell’alta Valle del Rodano - detta Vallese, donde walser - e, poi, nel XII secolo, in Italia, stabilendosi attorno al Monte Rosa, ed oggetto di previsione di una legge costituzionale del 1993 che ha introdotto nello Statuto della Valle d’Aosta l’articolo 40-bis, il quale riconosce alla minoranza walser una specifica tutela, comprendente anche l’insegnamento nella lingua materna); **Ladini** (in Trentino Alto Adige,

Bolzano, Val Badia, Val di Fassa e Val Gardena); **Sardi** (secondo alcuni studiosi la lingua che più ha conservato del latino, peraltro ripartibile nelle varianti linguistiche campidanese e logudorese); **Sloveni** (in Friuli-Venezia Giulia nella fascia frontaliera che va da Muggia a Tarvisio, nella Val Canale, nella Valle di Resia, nelle valli del Natisone in provincia di Udine, a Gorizia, in varie località in provincia di Trieste).

La legge n. 482 sancisce il *carattere ufficiale* della lingua italiana quale lingua della Repubblica e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana.

La menzionata normativa indica l'ambito di applicazione delle norme di tutela; detta una serie di disposizioni in materia di istruzione scolastica ed universitaria; dispone l'uso delle lingue tutelate nell'esercizio di funzioni pubbliche; consente l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali e il ripristino dei cognomi nella lingua originaria; promuove e diffonde le lingue tutelate anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo e il sostegno all'editoria; **autorizza uno stanziamento annuo per le spese sostenute dagli Enti in favore delle minoranze linguistiche**; prevede la possibilità di istituire organismi per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali; prevede la conformazione della legislazione regionale ai principi della legge di tutela delle minoranze; prevede la promozione delle lingue tutelate diffuse all'estero.

La legislazione nazionale in materia di minoranze linguistiche è stata affiancata e integrata da un articolato panorama di leggi regionali che hanno introdotto specifiche disposizioni in tema di valorizzazione dei patrimoni linguistici locali. In un primo tempo si distinsero in tal senso le regioni a statuto speciale, dal 1970 in avanti enunciazioni di carattere programmatico relative alle minoranze linguistiche presenti nei rispettivi territori furono via via inserite anche negli statuti delle regioni ordinarie.

Lo stanziamento annuo per le spese sostenute dagli Enti in favore delle minoranze linguistiche è il "*Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche*" di cui agli artt. 9 e 15 della legge n. 482 del 15 dicembre 1999.

L'articolo 9 della menzionata legge ha istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche" che ogni anno viene ricostituito con la legge di bilancio.

Attraverso la ripartizione dei fondi annualmente stanziati, sono finanziati i progetti presentati, su specifiche linee d'intervento, dalle amministrazioni statali e dagli enti locali anche volti a consentire, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

Per linee d'intervento si intendono i progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici; alla realizzazione di attività di formazione linguistica, all'attività a carattere culturale e alla toponomastica.

Per i progetti presentati dagli enti locali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, invece, viene attribuita una quota indivisa del Fondo a ciascuna delle predette Regioni che, sulla base di specifiche disposizioni normative derivanti dalla loro autonomia speciale, provvedono autonomamente al finanziamento.

L'attività di assegnazione del Fondo si avvia con un Avviso pubblico e l'istruttoria per la ripartizione del Fondo stesso è svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri prescritti dal d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 e dal d. P. c.m. triennale del 30 marzo 2023.

Fonti: voce minoranze linguistiche, Treccani;

dossier servizio studi Senato, n. 493, maggio 2017 "Minoranze linguistiche";

dossier servizio studi Senato, n. 302, ottobre 2020 "Carta europea delle lingue regionali e minoranze linguistiche".

Ufficio per gli Affari giuridici, le Autonomie locali, le Minoranze linguistiche e la Comunicazione

Servizio per le Minoranze linguistiche

Dott.ssa Nicolina Signoretta